

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale n.1 dell'Assemblea dell'*Intergentes* APS. Su istanza del Consiglio Direttivo (Art. 10 Statuto), il giorno 3/7/2021 in seconda convocazione alle ore 10:00, dopo che la prima convocazione delle ore 7:00 è andata deserta, presso la sede sociale di via Francesco la Greca, 97 - 47121 (Forlì), si è regolarmente riunita in sede straordinaria l'Assemblea della *Intergentes* APS (C.F.92096510406) per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Apertura dei Lavori ed approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. Modifiche Statuto e suo adeguamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
3. Ratifica ammissione nuovi soci (artt. 7 e 12 Statuto);
4. Varie ed eventuali.
5. Lettura ed approvazione del Verbale.

1. Apertura dei Lavori ed approvazione dell'Ordine del Giorno

L'incontro è presieduto dalla Presidente Lentini Rosanna e viene verbalizzato dal Segretario Roca Patrizia.

- Sono presenti alla riunione:

- 1) Il Presidente: Lentini Rosanna (C.F. LNTRNN71E51H7030);
- 2) Il Segretario: Roca Patrizia (C.F. RCOPRZ61E55L049T);
- 3) Il Tesoriere: Sabetta Gaetano (C.F. SBTGTN6706H394A);
- 4) Il Consigliere: Bonavoglia Massimo (C.F. BNVMSM63P23L049W);
- 5) Il Consigliere: Mercinelli Vincenzo (C.F. MRCVCN61D18L049D);
- 6) Il socio: Parisi Antonietta (C.F. PRSNNT60T55E469P);
- 7) Il socio: Presta Luigi (C.F. PRSLGU61D16L049Y);
- 8) Il socio: Consoli Donatella (C.F. CNSDTL63D60L049X);
- 9) Il socio: Russo Annachiara (C.F. RSSNCH66D62H703D);

Il Presidente attesta la presenza della totalità della base sociale. L'unanimità dell'Assemblea approva l'Ordine del Giorno.

2. Modifiche Statuto e suo adeguamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017

- All'art. 1 dello Statuto viene cancellata la seguente frase: "Allo stesso modo l'uso della locuzione Ente del Terzo Settore o del suo acronimo ETS è distintivo dell'appartenenza agli Enti del terzo settore istituiti con Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, e potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo che l'Associazione avrà ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)."
- L'art. 3 dello Statuto viene sostituito dal seguente: "L'associazione non ha scopo di lucro e sull'esempio di Gesù Cristo e sull'insegnamento sociale della Chiesa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori delle attività culturali artistiche e ricreative, della formazione extra-scolastica, della cooperazione allo sviluppo, della beneficenza e sostegno a distanza, della cultura della legalità della pace e della non violenza, della promozione e tutela dei diritti

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

umani, civili, sociali e politici avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e più precisamente:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Le specifiche tipologie di attività svolte in quest'ambito prevedono:

- valorizzare una riflessione critica sulla propria identità culturale, sociale, religiosa e sulle differenze e le disuguaglianze sociali, culturali, religiose e di genere favorendo la formazione di una prassi non discriminatoria ed inclusiva.

- collaborare con istituzioni educative pubbliche e private, con Centri studi, Associazioni culturali e sociali presenti nel territorio nazionale ed Europeo nell'organizzazione di eventi culturali, artistici e ricreativi atti a promuovere la formazione scolastica negli ambiti della identità e del rapporto tra identità diverse.

2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- favorire la formazione extra-scolastica attraverso l'organizzazione di corsi di studio e formazione gratuiti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica (studenti scuole medie inferiori e superiori). Tali corsi sono svolti in collaborazione con le Caritas locali e le Associazioni presenti nei diversi territori.

- collaborare con gli Istituti Educativi pubblici e privati, le Fondazioni, le Associazioni che perseguono gli stessi scopi in Italia ed all'estero.

- favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva e sostenibile di ragazzi e ragazze in massima parte stranieri per cultura e religione attraverso l'organizzazione di eventi culturali ed interculturali, mostre, giornate di studio, eventi aggregativi.

3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Le specifiche tipologie di attività previste in questo settore prevedono:

- favorire la cooperazione allo sviluppo fra l'Italia e l'India attraverso il finanziamento ed il sostegno di un progetto di riabilitazione, recupero e pieno inserimento lavorativo di bambini e bambine tribali. L'attività è svolta in collaborazione con l'arcidiocesi di Delhi.

- promuovere e valorizzare, soprattutto attraverso la diffusione capillare e gratuita offerta dai nuovi media, l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile attraverso un'attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della mondialità, dello sviluppo sostenibile ed integrale, dell'ecologia integrale.

- organizzazione in ambito italiano, europeo e indiano di convegni, work-shop e seminari sui temi in oggetto, anche in collaborazione con tutte le varie Associazioni pubbliche e private, i Centri Studi e le Fondazioni attive in questo campo.

4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà e di persone bisognose, tanto in Italia quanto nei paesi del Terzo Mondo;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- promuovere e valorizzare attraverso i canali telematici e i diversi social media la diffusione di una conoscenza informativa e formativa sui temi in oggetto.

5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- programmare convegni, incontri, work-shop, spettacoli, mostre per informare e formare i partecipanti e gli operatori alle tematiche della legalità, della pace e del dialogo interreligioso e interculturale e della non-violenza;

- sostenere la formazione all'intercultura e all'interreligione attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, anche in collaborazione con Associazioni e Fondazioni italiane, europee e asiatiche operanti nello stesso settore.

- promuovere la pubblicazione e l'edizione (o riedizione) di riviste, bollettini, monografie, ricerche, materiale audiovisivo, fotografico, disegni e mostre sulle tematiche della pace e cura del creato, dell'incontro tra religioni e culture e della pace tra i popoli.

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- promuovere attività culturali per diffondere la dottrina sociale della Chiesa e per sensibilizzare sui temi della giustizia, della cura del creato, dell'ecologia integrale mediante convegni, spettacoli e mostre, anche in collaborazioni con enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito.

- promuovere la pubblicazione di riviste, bollettini, monografie, ricerche, materiale audiovisivo, fotografico, disegni e mostre sulle tematiche in oggetto.

L'associazione potrà esercitare *attività diverse* da quelle di interesse generale, ma *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale previste dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. L'assemblea dei soci ha la competenza ad individuare l'elenco di tali attività diverse. I proventi delle suddette attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie"

- All'art. 5 dello Statuto vengono cancellate le seguenti espressioni: "ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio associativo"; "e di quelle ad esse non direttamente connesse".
- All'art. 6 dello Statuto viene aggiunta la seguente espressione: "I libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione dell'Associazione saranno a disposizione del socio presso la sede sociale, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, o anche di parte di essa, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dal Consiglio Direttivo al socio richiedente mediante raccomandata o pec."

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- All'art. 7 dello Statuto viene cancellata la seguente frase: "Non è consentita l'ammissione a soci di persone minorenni." Inoltre, viene cancellata la seguente parola "ipso iure" e viene aggiunta la seguente frase: "Tale termine decorre dalla data di comunicazione scritta del sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o pec, da parte del Consiglio Direttivo. Inoltre, l'associato inadempiente ha la possibilità di ravvedimento in caso di ritardato pagamento entro quattro mesi dal ricevimento del sollecito. Infine, l'associato inadempiente ha sempre la possibilità entro il quarto mese dal ricevimento del sollecito di ricorrere al Consiglio Direttivo per giustificare i motivi del ritardo e sanare la situazione." Infine, l'espressione "versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea" viene sostituita dall'espressione: "versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo".
- All'art. 10 dello Statuto vengono aggiunte le seguenti frasi: "individua ed approva l'elenco delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto;" e "elege eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e dell'Organo di controllo ed adotta l'eventuale revoca di tali organi;".
- All'art. 11 dello Statuto la frase: "di cinque" viene sostituita dalla frase: "non inferiore a tre e non superiore a nove". Inoltre viene cancellata la frase: "Il Consiglio può cooptare altri membri, aventi voto puramente consultivo, in numero non superiore alla metà dei membri elettivi". Infine, viene cancellata la frase: "Può eleggere un Presidente onorario".
- All'art. 12 dello Statuto viene cancellata la frase: "cooptare altri membri giusta la previsione dell'art. 11". Inoltre, viene aggiunta la frase: "stabilisce l'entità della quota associativa annuale".
- All'art. 13 dello Statuto la frase: "tanto, senza formalità procedurali e con lodo inappellabile" viene sostituita dalla seguente frase: "all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale".
- All'art. 20 dello Statuto viene cancellata la frase: "sempre che ci sia tra questi almeno la metà dei Soci Fondatori ancora associati". Inoltre, la frase: "nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio" viene sostituita dalla frase: "e in ogni caso aventi finalità di pubblica utilità o utilità sociale".

L'assemblea dopo la lettura e la discussione di ogni articolo approva all'unanimità sia i singoli cambiamenti sia l'intero nuovo Statuto con le modifiche ivi riportate. Il nuovo Statuto, allegato alla presente delibera, sostituisce integralmente il precedente.

3. Ratifica ammissione nuovi soci (artt. 7 e 12 Statuto)

L'assemblea prende atto dell'ammissione di due nuovi soci, MELILLO GIACINTO e SABETTA TIZIANA così come vagliata dal Consiglio Direttivo ex art. 12 Statuto e seguendo le indicazioni dell'Art.7 dello Statuto.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

4. Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali

5. Lettura ed approvazione del Verbale.

Il presente verbale viene letto ed approvato da tutti i soci presenti. Inoltre viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Non essendoci altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle 13:20.

IL PRESIDENTE

Rossana Luti

IL SEGRETARIO

Fabrizio R.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
05 LUG. 2021
Registrato a Forlì
N. 1281 3 e 200,00
Euro Duecento/00

L'ADDETTO AL SERVIZIO

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione "Intergentes Associazione Promozione Sociale" (APS) Ente del Terzo Settore (ETS), in seguito denominata Associazione.

L'uso della locuzione Associazione Promozione Sociale o del suo acronimo (APS) rappresenta la natura di tale Associazione e sarà riportato in qualsiasi documento ufficiale, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 SEDE

L'Associazione, con durata illimitata, ha sede a Forlì (FC), alla via Francesco la Greca 87. Potranno essere istituite sedi sia in Italia che all'estero senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e sull'esempio di Gesù Cristo e sull'insegnamento sociale della Chiesa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori delle attività culturali artistiche e ricreative, della formazione extra-scolastica, della cooperazione allo sviluppo, della beneficenza e sostegno a distanza, della cultura della legalità della pace e della non violenza, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e più precisamente:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Le specifiche tipologie di attività svolte in quest'ambito prevedono:

- valorizzare una riflessione critica sulla propria identità culturale, sociale, religiosa e sulle differenze e le disuguaglianze sociali, culturali, religiose e di genere favorendo la formazione di una prassi non discriminatoria ed inclusiva.
- collaborare con istituzioni educative pubbliche e private, con Centri studi, Associazioni culturali e sociali presenti nel territorio nazionale ed Europeo nell'organizzazione di eventi culturali, artistici e ricreativi atti a promuovere la formazione scolastica negli ambiti della identità e del rapporto tra identità diverse.

2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- favorire la formazione extra-scolastica attraverso l'organizzazione di corsi di studio e formazione gratuiti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica (studenti scuole medie inferiori e superiori). Tali corsi sono svolti in collaborazione con le Caritas locali e le Associazioni presenti nei diversi territori.
- collaborare con gli Istituti Educativi pubblici e privati, le Fondazioni, le Associazioni che perseguono gli stessi scopi in Italia ed all'estero.
- favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva e sostenibile di ragazzi e ragazze in massima parte stranieri per cultura e religione attraverso l'organizzazione di eventi culturali ed interculturali, mostre, giornate di studio, eventi aggregativi.

3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Le specifiche tipologie di attività previste in questo settore prevedono:

- favorire la cooperazione allo sviluppo fra l'Italia e l'India attraverso il finanziamento ed il sostegno di progetti di riabilitazione, recupero e pieno inserimento lavorativo di bambini e bambine in situazioni di disagio. L'attività è svolta in collaborazione con l'arcidiocesi di Delhi.
- promuovere e valorizzare, soprattutto attraverso la diffusione capillare e gratuita offerta dai nuovi media, l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile attraverso un'attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della mondialità, dello sviluppo sostenibile ed integrale, dell'ecologia integrale.
- organizzazione in ambito italiano, europeo e indiano di convegni, work-shop e seminari sui temi in oggetto, anche in collaborazione con tutte le varie Associazioni pubbliche e private, i Centri Studi e le Fondazioni attive in questo campo.

4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà e di persone bisognose, tanto in Italia quanto nei paesi del Terzo Mondo;
- promuovere e valorizzare attraverso i canali telematici e i diversi social media la diffusione di una conoscenza informativa e formativa sui temi in oggetto.

5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- programmare convegni, incontri, work-shop, spettacoli, mostre per informare e formare i partecipanti e gli operatori alle tematiche della legalità, della pace e del dialogo interreligioso e interculturale e della non-violenza;
- sostenere la formazione all'intercultura e al dialogo tra le religioni attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, anche in collaborazione con Associazioni e Fondazioni italiane, europee e asiatiche operanti nello stesso settore.

- promuovere la pubblicazione e l'edizione (o riedizione) di riviste, bollettini, monografie, ricerche, materiale audiovisivo, fotografico, disegni e mostre sulle tematiche della pace e cura del creato, dell'incontro tra le religioni e le culture e della pace tra i popoli.

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le specifiche tipologie di attività svolte in questo settore prevedono:

- promuovere attività culturali per diffondere la dottrina sociale della Chiesa e per sensibilizzare sui temi della giustizia, della cura del creato, dell'ecologia integrale, dello sviluppo sostenibile, mediante convegni, spettacoli e mostre, anche in collaborazioni con enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito.

- promuovere la pubblicazione di riviste, bollettini, monografie, ricerche, materiale audiovisivo, fotografico, disegni e mostre sulle tematiche in oggetto.

L'associazione potrà esercitare *attività diverse* da quelle di interesse generale, ma *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale previste dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. L'assemblea dei soci ha la competenza ad individuare l'elenco di tali attività diverse. I proventi delle suddette attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

TITOLO II – PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI – BILANCIO

Art. 4 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da elargizioni, lasciti e donazioni;
- dal complesso dei beni acquistati per l'attività associativa;
- da ogni altra entrata destinata a incrementarlo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 MEZZI FINANZIARI E BILANCIO

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio finanziamento sono:

- il contributo annuo dei soci;
- la rendita delle attività patrimoniali;
- i contributi delle Amministrazioni statali, di altri enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto espresso divieto di distribuire, durante la vita dell'Associazione ed anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché quote patrimoniali, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da presentare all'assemblea, unitamente al preventivo e da depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 6 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in ogni momento a mezzo informativa scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. I libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione dell'Associazione saranno a disposizione del socio presso la sede sociale, a

decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, o anche di parte di essa, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dal Consiglio Direttivo al socio richiedente mediante raccomandata o pec.

TITOLO III – SOCI

Art. 7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1 art. 32 Codice Terzo Settore). Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono e perseguono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli aderenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per conto dell'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno ove previsto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 35 c.2 CTS).

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che vengano ammessi a farne parte entro trenta giorni dalla costituzione.

Sono soci ordinari gli ammessi all'Associazione dopo la scadenza di detto termine.

Chi intende essere *ammesso* come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in un congruo termine, e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera a

maggioranza sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il contributo annuo minimo per ciascuna categoria di soci è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'obbligo al versamento di detto contributo è personale ed intrasmissibile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo in caso di morte, esclusione, e recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è consentita altresì qualsiasi forma di associazione o partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione stessa.

L'associato verrà considerato escluso dall'Associazione qualora entro tre mesi dal termine fissato non dovesse versare il contributo sociale. Tale termine decorre dalla data di comunicazione scritta del sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o pec, da parte del Consiglio Direttivo. Inoltre, l'associato inadempiente ha la possibilità del ravvedimento in caso di ritardato pagamento entro quattro mesi dal ricevimento del sollecito. Infine, l'associato inadempiente ha sempre la possibilità entro il quarto mese dal ricevimento del sollecito di ricorrere al Consiglio Direttivo per giustificare i motivi del ritardo e sanare la situazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dall'Associazione nei sotto elencati casi:

- per grave inottemperanza alle disposizioni e agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- per aver arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- per illeciti amministrativi e/o penali commessi nel perseguimento dello scopo sociale;
- per aver posto in essere azioni non aderenti alle finalità stabilite dal presente Statuto.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato; in ogni caso è tenuto comunque al versamento del contributo per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Art. 8. Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione:

- d) l'Assemblea dei soci;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Presidente;
- g) Il Tesoriere;
- h) L'Organo di controllo (ove ricorrono i requisiti previsti dalla legge ex art. 30 CTS);
- i) L'organo di revisione (ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge ex artt. 30 e 31 CTS).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto. È ammessa la rappresentanza a mezzo delega scritta, ma ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; essa può essere, tuttavia, convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è convocata altresì quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, con qualsiasi mezzo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal socio più anziano d'età per l'iscrizione all'Associazione e, a parità di requisito dal socio più anziano d'età che non ricopra cariche sociali.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il programma generale dell'Associazione formulato dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle proposte di modifica del presente statuto fatte dal Consiglio Direttivo;
- individua ed approva l'elenco delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e dell'Organo di controllo ed adotta l'eventuale revoca di tali organi;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- approva il bilancio di esercizio compilato dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento;
- delibera l'istituzione di altre sedi dell'Associazione, temporanee o permanenti, determinandone scopi e modalità di funzionamento.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da convocarsi con le stesse modalità della prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, eccezion fatta per il primo Consiglio Direttivo, eletto la prima volta dopo l'atto costitutivo dell'Associazione in oggetto, che resta in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Assemblea, il Segretario ed il Tesoriere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri elettivi. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei

presenti e con il sistema di votazione palese, salvo che si tratti di cariche, nel qual caso si procede a scrutinio segreto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo debbono inviarsi ai consiglieri, con qualsiasi mezzo, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi urgenti, tale termine è ridotto a tre giorni.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, a questo organo compete:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea di provvedere alla sostituzione dei consiglieri che per qualsiasi ragione sono venuti a mancare, fatta eccezione per il primo consigliere che viene a mancare, il quale è direttamente sostituito dal socio risultato primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva;
- esaminare ed approva le relazioni del lavoro svolto dal Presidente;
- deliberare circa l'organizzazione dei convegni e dei congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti;
- deliberare dell'ammissione e dell'esclusione dei soci;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predisporre il regolamento interno dell'Associazione per l'approvazione assembleare.

Art. 13. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con l'uso della firma, presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano per appartenenza all'Associazione. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri a



quest'ultimo o ad un altro dei consiglieri stabilendo i limiti della delega. Il Presidente, unitamente al Consigliere più anziano per età, se ancora facente parte dell'Associazione, dirime le controversie che possono sorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 14. IL TESORIERE

Il Tesoriere riscuote le quote dei soci, è addetto alla custodia della cassa e cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla normativa.

Art. 15. IL SEGRETARIO

Sono funzioni del Segretario:

- redigere i verbali delle riunioni delle Assemblee e del C.D., riportarli su dei registri che saranno debitamente numerati e datati, e leggerli nella sessione immediatamente successiva, dopo averli firmati insieme al Presidente;
- espletare tutte le altre mansioni che risultano da questo Statuto, dai regolamenti e dalle delibere dell'Assemblea. Il Segretario, al massimo dopo due settimane dal momento in cui ha cessato le sue funzioni, dovrà consegnare i documenti, i registri e gli archivi dell'Associazione al suo sostituto o alla persona che gli sarà indicata dal C.D. Se non osserverà questa disposizione incorrerà nelle sanzioni di legge.

Art. 16. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti



di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 del D. Lgs 117/2017) l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da un organo di revisione.

ART. 17 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e sempre nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 36 CTS).

ART. 19 BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO V – LIQUIDAZIONE

Personale della
Rettore
Bisogni
Gestione
Fotocopia
Lavoratori
Bilancio Sociale
Lavoratori
Bilancio Sociale

ART. 20 Il Consiglio Direttivo può, tramite il Presidente, convocare l'Assemblea perché deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione. La delibera si intende approvata col voto favorevole di almeno tre quarti dei associati aventi diritto di voto. L'Assemblea nomina contestualmente un liquidatore.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, e in ogni caso aventi finalità di pubblica utilità o utilità sociale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dai principi dell'Ordinamento giuridico.

Il Regolamento interno, da emettersi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed attività dell'ente.



 Romano Luti 

 Messinone 

 Bonifazi 







